

in quella eseguita mediante induzione. Il *metus publicae potestatis*, pertanto, viene tuttora utilizzato per discernere le condotte illecite, delineando in particolare quelle qualificabili come induzione, necessariamente più sfumate rispetto alla costrizione psichica⁷⁰.

E' così possibile individuare, ad esempio, il confine tra la concussione per induzione e la truffa aggravata. Nel primo caso, il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto al pubblico agente, ma si determina perché versa in condizione di soggezione. Quando la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità date o promesse, invece, la condotta è qualificabile come truffa⁷¹. In quest'ultimo delitto, di conseguenza, l'abuso della qualità o dei poteri concorre, ma solo in via accessoria, alla determinazione della volontà della vittima che viene convinta con artifici e raggiri, mentre nella concussione rappresenta lo strumento per prevaricare ed ottenere la prestazione non dovuta⁷².

Il *metus*, peraltro, non consiste nella generica posizione di supremazia del pubblico ufficiale. La preminenza dell'agente, piuttosto, va vista in chiave dinamica: deve possedere una ragionevole valenza intimidatoria o, quanto meno, deve essere idonea determinare una pressione sulla formazione della volontà della vittima⁷³. In tale prospettiva, l'indagine deve essere rivolta ad illuminare i concreti rapporti di forza tra le parti⁷⁴.

⁷⁰ Sez. 6, sentenza n. 38650 del 05/10/2010 ud. (dep. 03/11/2010) rv. 248522, secondo cui *"ai fini della individuazione degli elementi differenziali tra i reati di corruzione e di concussione, occorre avere riguardo al rapporto tra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario ed implica la libera convergenza delle medesime verso la realizzazione di un comune obiettivo illecito, mentre nella concussione è caratterizzato dalla presenza di una volontà costringente o induttiva del pubblico ufficiale, condizionante la libera formazione di quella del privato, il quale si determina alla dazione, ovvero alla promessa, soggiacendo all'ingiusta pretesa del primo solo per evitare un pregiudizio maggiore"*.

⁷¹ Sez. 6, sentenza n. 20118 del 26-02-2010 ud. (dep. 26-05-2010) rv. 247330; Sez. 6, sentenza n. 20195 del 22/04/2009 ud. (dep. 13/05/2009) rv. 243842.

⁷² Sez. 6, sentenza n. 40518 del 24-09-2009 ud. (dep. 19-10-2009) rv. 245285; Sez. 6, sentenza n. 34827 del 1-07-2009 ud. (dep. 8-09-2009) rv. 244768.

⁷³ Sez. 6, sentenza n. 28110 del 16-04-2010 cc. (dep. 19-07-2010), S.A. in una fattispecie in cui il genitore di un paziente, senza alcuna richiesta, aveva versato una somma di denaro al primario ospedaliero in occasione della dimissione del figlio, gravemente malato, *"allo scopo di instaurare un rapporto privilegiato con il medico"* e, in un secondo momento, gli aveva consegnato degli assegni che il dottore aveva ricevuto *"senza battere ciglio"*; Sez. 6, sentenza n. 21508 del 14-4-2008 cc. (dep. 28-05-2008) rv. 240071, secondo cui non integra il reato di concussione, neppure in forma tentata, l'impiego della generica espressione *"te ne accorgerai"* da parte di un assessore comunale dinanzi al rifiuto di un commerciante di automobili di vendergli una vettura sotto costo.

⁷⁴ La condotta di concussione non può essere distinta da quella di corruzione in base al criterio dell'iniziativa o verificando se l'atto è conforme o contrario ai doveri d'ufficio. L'elemento discriminante è costituito dalla presenza o meno di una volontà prevaricatrice, condizionante il privato, che versa in una condizione di soggezione e non di parità (Sez. 6, sentenza n. 38650 del 5-10-2010 ud. (dep. 3-11-2010) rv. 248522). La concussione non è esclusa dalla circostanza che la vittima versi in una situazione illecita

4. Il concetto di induzione, in altri termini, deve essere apprezzato in relazione all'efficacia causale propria della condotta abusiva sulla formazione della volontà della vittima che, di conseguenza, non è più libera⁷⁵.

La giurisprudenza, pertanto, ritiene che *“ciò che è necessario per la configurabilità del reato di concussione è che il comportamento abusivo abbia idoneità intimidatoria tale da determinare lo stato di soggezione”*. Questo principio, ad esempio, è stato espresso nella vicenda riguardante il presidente del consiglio comunale di un paese che, in occasione dell'apertura di un ipermercato, aveva segnalato nominativamente 250 persone per l'assunzione, prospettando implicitamente, in caso contrario, la frapposizione di ostacoli all'avvio operativo della struttura commerciale⁷⁶. La Corte di Appello aveva assolto l'imputato, rilevando che egli si era avvalso della sua autorevolezza politica e non della carica pubblica rivestita, alla quale era estraneo qualsiasi potere idoneo ad essere strumentalizzato per creare difficoltà all'impresa. La Suprema Corte ha annullato la decisione evidenziando che la condizione di soggezione che integra il delitto di concussione può discendere anche dalla sola importanza politica dell'agente. Non assume alcun rilievo la mancanza di competenze specifiche del soggetto che abusa della qualità. Il delitto è configurabile anche quando il pubblico ufficiale si attribuisca poteri estranei alla sfera delle sue attribuzioni. In questi casi, è la qualità soggettiva ad avvalorare o a rendere credibile la sussistenza di specifici poteri, così determinando un'illecita pressione sulla volontà della vittima.

Paragrafo settimo

Il reato di associazione per delinquere di cui al capo a) della rubrica

1. Dopo aver illustrato il materiale probatorio raccolto e gli elementi indiziari dei reati fine, è possibile affrontare il tema della configurabilità del reato associativo prospettato dai pubblici ministeri⁷⁷.

o possa trarre un qualche vantaggio economico dall'accettazione della pretesa del soggetto pubblico (Sez. 6, sentenza n. 21781 del 23-11-20010 dep. (c.c. 21-10-2010) rv. 248750).

⁷⁵ In dottrina si individua un evento intermedio, di tipo psicologico, fra la condotta abusiva e la dazione o promessa del privato rappresentato dallo stato di soggezione, causalmente riconducibile all'abuso, che, invece, non è dato riconoscere nella corruzione.

⁷⁶ Sez. 6, sentenza n. 38617 del 17-06-2009 cc. (dep. 5-10-2009).

⁷⁷ Pur sussistendo assoluta autonomia tra il delitto di associazione per delinquere e reati-fine commessi dagli associati, deve rilevarsi che, sul piano probatorio, gli elementi relativi alla partecipazione di determinate persone ai reati-fine effettivamente realizzati, possano e debbano essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo ed all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione,

Secondo l'ipotesi accusatoria, **La Monica Enrico Giuseppe Francesco**, sottoufficiale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine di Napoli, **Nuzzo Giuseppe**, assistente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Vasto Arenaccia, **Papa Alfonso**, Parlamentare della Repubblica e **Bisignani Luigi**, dirigente d'azienda, hanno preso parte (unitamente ad altri soggetti appartenenti alle Forze di Polizia in corso di identificazione) ad una associazione per delinquere, finalizzata a commettere un numero indeterminato di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia.

In particolare, costoro, prima, acquisiscono illegalmente notizie riservate e segrete su procedimenti penali in corso, sia da ambienti giudiziari ed investigativi (prevalentemente, napoletani ma, anche, di altre sedi) nonché informazioni inerenti a "dati sensibili" riguardanti persone di vertice delle istituzioni e ad alte cariche dello Stato.

Tali notizie riservate o segrete, poi, vengono utilizzate per commettere una serie indeterminata di delitti di favoreggiamento per tutelare persone inquisite che erano avviate dei procedimenti in corso e potevano eludere le indagini.

Le informazioni segrete sono altresì usate per ottenere denari, favori ed utilità da imprenditori coinvolti nelle indagini medesime.

2. L'art. 416 c.p. presenta una formulazione ampia, tesa a contenere le più svariate forme di manifestazione della criminalità organizzata comune. La condotta incriminata postula la ricorrenza della partecipazione ad un sodalizio criminoso costituito da **almeno tre persone**.

I requisiti che differenziano l'associazione dal mero concorso di persone nel reato sono costituiti dalla sussistenza di un **vincolo associativo, tendenzialmente stabile o duraturo**, cioè destinato a durare anche dopo l'eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato o scopo, e dalla costituzione di un **programma criminoso comune, non circoscritto ad un singolo o a specifici reati** (cfr. tra le altre, Cass. 25-11-1995 n. 11413).

E' controverso se ed in quale misura sia necessaria un'organizzazione di persone e mezzi. Il rispetto del principio di offensività comporta che sia necessaria una struttura adeguata alle finalità delittuose perseguite. L'indirizzo giurisprudenziale prevalente, peraltro, avverte che è sufficiente un *minimun* di organizzazione per la configurazione di un sodalizio criminale, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale

in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati e le modalità di esecuzione (cfr. Cass. pen., Sez. V, 04/05/2010, n. 21919; per l'opinione della giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, Sez. IV, 12/11/2010).

predisposizione di mezzi⁷⁸, purché idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira⁷⁹.

E' dunque sufficiente la presenza di almeno tre persone e non è necessario né un numero notevole di persone, né una distinzione precisa di ruoli tra le stesse; nelle associazioni con un modesto organigramma, però, è indispensabile ravvisare il vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla **realizzazione di un programma criminale preciso e duraturo**⁸⁰.

L'associazione per delinquere, pertanto, si distingue dall'accordo criminoso per commettere uno o più reati non tanto per la completezza della struttura che può essere rudimentale, per l'ampiezza del programma che può essere ridotto o circoscritto, per il numero degli associati che può essere esiguo; è soprattutto necessario riconoscere la **permanenza del vincolo**, la non coincidenza del momento della sua formazione con quello dell'ideazione delle singole operazioni delittuose, la sufficiente determinazione del programma e la **consapevolezza da parte degli associati dell'insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati**⁸¹.

L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso: nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati, anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale; nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, **per la commissione di una serie indeterminata di delitti**, con la **permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti**, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati⁸².

Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale non è qualificabile come rapporto di specialità, bensì deve essere individuato nella necessaria qualificazione dell'accordo associativo come una struttura permanente, nella quale i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei propri compiti assunti od affidati - parti di un tutto, con il fine di commettere una serie indeterminata di delitti⁸³.

⁷⁸ cfr. tra le altre, Cass. 23-3-1995, n. 3116.

⁷⁹ cfr. Cass. 25-9-1998, n. 10107.

⁸⁰ Sez. 1, sentenza n. 34043 del 22/09/2006 cc. (dep. 11/10/2006) rv. 234800.

⁸¹ cfr. tra le altre, Cass. 7 luglio 1999 n. 11759, Caruso.

⁸² Sez. 5, sentenza n. 42635 del 4/10/2004 ud. (dep. 03/11/2004) rv. 229906.

⁸³ Sez. 6, sentenza n. 7957 del 05/12/2003 ud. (dep. 24/02/2004) rv. 228482.

Il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla **coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo** e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

La condotta si può esaurire anche nella partecipazione ad un solo episodio criminoso: in tal caso, la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa⁸⁴.

3. Il materiale probatorio raccolto, ad avviso del giudicante, sul piano oggettivo non consente di ritenere configurabile, con sufficiente tranquillità, la gravità indiziaria dell'illecito associativo, non essendo emerso un programma criminale comune tra tre o più persone.

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, non è sufficientemente dimostrata la consapevolezza da parte degli associati di entrare a far parte di un gruppo associato dedito al compimento di un numero indeterminato di illeciti.

4. Sussiste, invero, una relazione stretta e consolidata tra Papa e La Monica Enrico. Questo rapporto consiste o, quanto meno, ha un suo momento qualificante, nel compimento di reati contro l'amministrazione della giustizia e contro la pubblica amministrazione (di tutti i reati di questo tipo di cui aveva bisogno Papa).

Tra le altre persone che hanno illustrato il rapporto esistente tra il parlamentare ed il carabiniere, in questi termini, si può indicare Bisignani Luigi. Egli ha segnalato le fonti di Papa, facendo riferimento ad un magistrato, ma anche al carabiniere La Monica (*"... Mi chiedete del maresciallo dei Carabinieri La Monica; a riguardo vi dico che il Papa mi parlava di questo suo amico maresciallo dei Carabinieri – al riguardo vi dico che ho ricollegato il nome di La Monica a quel Maresciallo leggendo i giornali; in proposito il Papa mi ha sempre detto che il suo amico Maresciallo (La Monica) era persona introdotta negli ambienti giudiziari in grado di assumere notizie riservare riguardanti procedimenti penali; il Papa mi ha detto più volte che il suddetto Maresciallo era una delle sue "fonti"*).

Non sussiste alcun dubbio sul fatto che Papa abbia fatto riferimento proprio a La Monica con Bisignani perché quest'ultimo ha indicato alcuni particolari precisi sul militare (*"Il Papa mi disse che il Maresciallo La Monica si era rivolto al La Vitola per essere raccomandato per entrare all'AISE; tale circostanza me l'ha riferita il colonnello Sassu che mi disse che il La Vitola aveva raccomandato il predetto maresciallo a Berlusconi che aveva poi parlato con qualcuno dell'AISE"*).

⁸⁴ cfr. Cass. pen., Sez. VI, 23/01/1997, n. 5970, Ramirez

La vicenda di cui al capo b), approfondita nel parafago secondo, conferma che Papa si serviva di La Monica per raccogliere informazioni.

Analogamente, i fatti sub n) e sub p), analizzati nel paragrafo quinto, dimostrano quali fossero i rapporti tra Papa e La Monica. Ad esempio, La Monica ha effettuato accessi abusivi al sistema informatico delle Forze dell'Ordine ricercando notizie sull'imprenditore Gallo Alfonso rispetto al quale egli non aveva alcun interesse personale, né di ufficio⁸⁵.

Sono state raccolte, del resto, una serie di informazioni testimoniali che dimostrano come Papa si servisse proprio di La Monica per ricercare in modo sistematico notizie giudiziarie che erano coperte da segrete.

Patrizio Della Volpe, avvocato di Aversa, sentito il 30 novembre 2010, ha dichiarato: *"... Ricordo di aver accompagnato il La Monica, sicuramente in una circostanza (o forse due), a trovare l'onorevole Papa presso il suo Ufficio vicino Montecitorio; mi risulta che il La Monica sia un uomo di fiducia del Papa e da tempo; lo stesso La Monica, infatti, si è dato molto da fare anche in fase di campagna elettorale del Papa.....Mi risulta che il Papa abbia utilizzato il La Monica per acquisire notizie e informazioni anche di natura personale; in ogni caso mi risulta che il La Monica acquisisse per conto del Papa notizie ed informazioni utili a preservare e a favorire la tenuta politica del Papa e la sua escalation, tuttavia non posso essere più preciso perché nelle poche occasioni in cui li ho visti insieme a Roma e a Napoli loro si appartavano sempre. Il La Monica mi diceva sempre che il Papa ambisse a diventare sottosegretario o addirittura Ministro. So che anche il Papa aveva promesso al La Monica che lo avrebbe aiutato ad entrare nei Servizi Segreti tramite un soggetto che mi pare si chiami La Motta o Motta o qualcosa del genere".*

Valanzano Maria Elena, il 14 febbraio 2011, ha affermato: *Ho conosciuto Enrico La Monica, avendomelo presentato il Papa nel 2008; il Papa mi disse che il La Monica aveva una sorella in Calabria che voleva impegnarsi in FORZA ITALIA.....Posso dire che il Papa, quando parlava con il La Monica, mi diceva di uscire dalla stanza; ricordo che in più occasioni, avendo io chiesto al Papa perché mi cacciava dalla stanza quando c'era il La Monica, il Papa mi rispondeva "fatti i cazzi tuoi"; non so, di cosa parlassero il Papa e il La Monica, l'unica che posso dire che, da alcune battute percepite di cui adesso con precisione non ricordo, ho dedotto che parlassero anche di fatti e di vicende inerenti a procedimenti penali e a fatti giudiziari. So che il La Monica prestava servizio presso il ROS ...".*

⁸⁵ Cfr. nota del 8-2-2011 dei ROS di Napoli in atti.

La telefonata n. 2199 del 19 novembre 2010 denota quale sia il rapporto tra La Monica ed il parlamentare. Un agente di Polizia dice al militare: “... *tengo una cosa positiva, tu stai sempre agganciato con quelli amici di Roma quei politici*”. Dalle indagini è risultato che il solo politico in contatto con La Monica è proprio Papa.

Il fatto stesso che La Monica si sia allontanato dall'Italia rapidamente denota il grado di coinvolgimento negli affari di Papa e la natura illecita di tali attività. Del resto, lo stesso La Monica, nella telefonata n. 2797 del 17 dicembre 2010, riferendosi alle indagini in corso e rivolgendosi ai familiari ha affermato: “*Chiedere se ... sono... pronti ad ascoltarmi perché io voglio raccontare tutto quello che da dieci anni a questa parte la mia vita a Napoli ...*”. In questo modo ha compiuto una chiara allusione ad attività illecite che si sono protratte per un notevole arco temporale. Non si comprende altrimenti di quali attività La Monica vorrebbe parlare con gli investigatori.

L'indagato, poi, nella telefonata n. 1642 del 4 novembre 2010, ha qualificato gli affari degli altri come imbrogli (“*i travagli dell'altri? ... I travagli dell'altri so mbrogli gruossi....*”).

4. Quanto alla posizione di Nuzzo Giuseppe, la vicenda sub b), nella quale questi ha avuto un ruolo decisivo “interrogando” De Martino, dimostra che La Monica si fidava dell'agente, tanto da assegnargli un compito delicato. Le numerose telefonate tra Nuzzo e La Monica, infatti, provano che l'agente di Polizia era stato incaricato di raccogliere notizie utili da De Martino. Per le valutazioni espresse nel paragrafo secondo di quest'ordinanza, tuttavia, si ritiene che l'azione di Nuzzo non abbia integrato i reati ipotizzati dalla pubblica accusa.

Le intercettazioni telefoniche attestano rapporti tra Nuzzo e La Monica nei mesi successivi al luglio 2010 e provano anche che essi prendevano ampie precauzioni nel parlare al telefono, fissando incontri di persona.

In particolare, nella conversazione n. 625 del 16-10-2010 Nuzzo dice a La Monica che ha parecchie novità per lui e gli chiede un appuntamento. Alla richiesta di chiarimenti del suo interlocutore, Nuzzo qualifica le novità come “*una ragazza proprio bella*”. E' Nuzzo dunque che deve fornire qualcosa a La Monica, ma non è dato comprendere cosa perché gli interlocutori utilizzano un linguaggio criptico.

Dalle telefonate n. 768, 769, 770 e 771 del 18-10-2010, invece, emerge che è La Monica che deve consegnare “qualcosa” a Nuzzo. Questa cosa, definita anche “*dati*”, interessa ad un amico comune (“*quell'amico nostro*”). La Monica non vuole inviare un SMS, vuole solo fissare un incontro personale. Poi, accetta di spedire qualcosa per posta elettronica.

relativa a cosa ... scusami". Nuzzo, dunque, teme che, nonostante le precauzioni assunte, possa essere stata registrata qualche telefonata indiziante. La Monica sembra non comprendere quale possa essere l'oggetto delle contestazioni.

Poi, Nuzzo chiede a La Monica: *"che dice mi informo con quell'amico nostro là ... che tiene amicizia con quel corpo là?"*. *"Quel corpo là"* è certamente una forza di polizia diversa dai carabinieri di cui fa parte La Monica e dalla Polizia di Stato a cui appartiene Nuzzo; forse è la Guardia di Finanza che svolgeva le indagini. Il riferimento all' *"amico nostro"* denota che esistono relazioni comuni.

Nel corso della conversazione n. 2467, Nuzzo legge al suo interlocutore il contenuto dell'invito a comparire.

Va ancora aggiunto che lo stesso Nuzzo, sentito dal pubblico ministero alla presenza del difensore il 30 novembre 2010, ha ammesso di sapere che La Monica era interessato alla raccolta di informazioni e che vantava amicizie tra politici a Roma.

Egli ha dichiarato: *"Ricordo che La Monica mi ha sempre detto di avere collegamenti, entrate e amicizie con politici a Roma; può darsi che mi abbia fatto i nomi dei politici, ma non ricordo i nomi che mi ha fatto ... Il La Monica mi chiedeva, qualora venissi a conoscenza di informazioni o fatti, di comunicarglieli; non ricordo se il La Monica mi abbia mai detto se tali notizie occorrevano a lui o se a tali notizie erano interessati altri; Il La Monica mi disse che era interessato a qualsiasi notizia, in particolare riguardante personaggi noti; in proposito non escludo che il La Monica mi abbia chiesto di comunicargli qualsiasi notizia e informazioni specificamente riferita anche alle abitudini personali di persone note ... il Commissariato di Vasto Arenaccia ha competenza sul territorio dove risultano ubicati tutti gli Uffici (politici e amministrativi) del Consiglio e della Giunta Regionale, la Camera di Commercio e il Palazzo di Giustizia ...*". La telefonata del 27 ottobre 2010 dapprima illustrata conferma che La Monica chiedeva a Nuzzo informazioni su arresti avvenuti nella zona di competenza del Commissariato Arenaccia, in uffici pubblici.

In data 14 dicembre 2011, nel corso di una perquisizione avvenuta presso l'abitazione di Nuzzo Giuseppe, è stato trovato un foglietto su cui c'è scritto il nome e la data di nascita di Luigi Bisignani nonché, in forma manoscritta, la cognome "Mazzocchi". Va segnalato che questo appunto è stato rinvenuto in un'epoca successiva a quella dell'invito a comparire notificato dalla Procura della Repubblica.

Questo materiale probatorio, ad avviso del giudice, dimostra che Nuzzo è stato impiegato da La Monica per compiere specifiche attività le quali, tuttavia, non sono definite, né presentano contorni abbastanza chiari.

La vicenda più netta è quella sub b) rispetto alla quale, peraltro, questo giudice ha escluso la sussistenza di gravi indizi di reato. A questo fatto si aggiungono solo taluni elementi indiziari che provano un contesto di relazioni tra Nuzzo e La Monica, ma che non dimostrano con sufficiente chiarezza la condivisione di un programma criminoso.

Il reato associativo presuppone l'esistenza di un programma comune in vista della commissione di una serie indeterminata di delitti. Nel caso di specie, emerge un rapporto tra Nuzzo e La Monica, fatto di scambio di "qualcosa" di non meglio determinato; risultano una serie di conversazioni criptiche; le precauzioni in merito all'uso del telefono; la richiesta di informazioni su determinati arresti in flagranza e più in generale sui fatti che avvenivano nella zona del Commissariato Vasto Arenaccia, per giunta ammessa dallo stesso Nuzzo e poco altro.

L'appunto con l'indicazione del nome di Luigi Bisignani e della data di nascita di questi è stato trovato dopo l'invito a comparire notificato a Nuzzo e potrebbe dimostrare l'intenzione dello stesso agente di Polizia di cercare informazioni sulla persona con cui era indagato.

Ritiene il giudicante, in conclusione, che il materiale raccolto, allo stato, sia ancora fluido e, per tale ragione, inidoneo a sorreggere la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di Nuzzo ad un'organizzazione criminale del tipo di quella descritta in rubrica.

5. Quanto alla posizione di Bisignani Luigi, occorre soffermarsi sulle dichiarazioni spontanee da lui rese. In particolare, presentatosi spontaneamente in data 9 marzo 2011, alla presenza dei suoi difensori, ha dichiarato: "...Per ciò che riguarda Alfonso Papa, vi dico che l'ho conosciuto perché lui frequentava il mio amico Filippo Troia; allora il Papa era vice capo di Gabinetto di Castelli; lo conobbi occasionalmente il Papa e strinsi rapporti con il Papa quando ebbi alcuni problemi giudiziari con la Procura di Nola riferiti alla dottoressa Tucci cui io ero legato e riferito a vicende societarie del società del nolano; da quel momento il Papa cominciò a proporsi per darmi notizie; il Papa, insomma, da una parte si proponeva e proponeva di adoperarsi nel mio interesse e dall'altro mi dava indicazioni spesso infondate; ancora il Papa si accreditava e diceva di poter intervenire propalando i suoi agganci e i suoi legami associativi. Successivamente il Papa cominciò a far lo stesso con un procedimento che aveva delegato il dottor Piscitelli di Napoli, riguardante sempre la dottoressa Tucci alla quale io – come ho detto era stato legato; anche a tal riguardo il Papa si proponeva e mi dava continue notizie: addirittura ad un certo punto il Papa mi diede la notizia che la Tucci sarebbe stata arrestata a breve.

Alla vostra domanda rispondo che, originariamente, fui io a chiedere notizie ed informazioni al Papa quando seppi della vicenda di Nola. Di contro e in cambio a me il Papa chiese di appoggiare la sua candidatura alle elezioni del 2008 e io vi dico che effettivamente ne parlai con Verdini che compilò le liste. Vi posso dire che il Papa fu sicuramente appoggiato da Pera e da Castelli. ...

...In buona sostanza il Papa assunse lo stesso atteggiamento quando io fui indagato da De Magistris....Il Bisignani acconsente a che gli vengano fatte alcune domande a chiarimento delle dichiarazioni spontanee Alla vostra domanda, rispondo che il Papa si è proposto e ha proposto, per il mio tramite e per tramite di Galbusera, di interessarsi e di intercedere assumendo notizie ed informazioni anche sulle vicende giudiziarie riguardanti il dott. Borgogni di Finmeccanica, ultimamente interessato da problemi giudiziari. Al riguardo ricordo bene che il Papa mi disse di essersi informato, attraverso fonti accreditate, e di aver appreso che nei confronti di Borgogni non vi erano provvedimenti restrittivi.....Ancora alla vostra domanda rispondo che il Papa si propose di assumere informazioni e di adoperarsi anche quando il Verdini fu coinvolto nella nota vicenda giudiziaria agli onori della cronaca.

Mi consta che il Papa era molto amico dell'allora Procuratore aggiunto di Roma Achille Toro e del figlio Camillo; al riguardo più volte il Papa mi chiese di poter trovare qualche incarico al suddetto Camillo Toro. A proposito del Verdini, tengo a precisare che il Verdini medesimo cominciò a stringere i suoi rapporti con il Papa, che fino a quel momento aveva calcolato poco, da quando il Papa stesso cominciò a proporre il suo interessamento e la sua possibilità di intercento sulle vicende giudiziarie che riguardavano lo stesso Verdini.... Ancora il Papa, sempre tramite me, si è proposto di interessarsi di prendere notizie e di intercedere anche a proposito delle vicende giudiziarie riferite a Masi per ciò che riguarda la Procura di Trani. Il Papa venne da me e mi disse di aver acquisito informazioni rassicuranti e io le "girai" al Masi. Al riguardo il Papa mi disse di essersi informato a Trani e di aver appreso che "non c'era da preoccuparsi". Io non chiesi al Papa quale fosse la sua fonte...".

E' dunque lo stesso Bisignani a riferire al pubblico ministero che Papa ha iniziato un rapporto nel quale una parte qualificante era rappresentata dalla fornitura di notizie di natura giudiziaria.

Quale fosse la natura di queste notizie, che si trattasse cioè d'informazioni coperte da segreto, è emerso in modo chiaro. Si rinvia ai fatti descritti nel paragrafo quinto di quest'ordinanza relativi ai reati di cui ai capi c), relativo alla vicenda

giudiziaria di Tucci Stefania, capo f) concernente Borgogni Lorenzo, ed il capo g) relativo a Bondanini Alessandro.

Dalle espressioni adoperate da Bisignani, si può dedurre facilmente che Papa gli abbia manifestato la disponibilità a informarlo di tutte le vicende alle quali il suo interlocutore poteva essere interessato, in prima persona o per altri soggetti a lui legati.

Bisignani, infatti, ha affermato: **“il Papa, insomma, da una parte si proponeva e proponeva di adoperarsi nel mio interesse e dall’altro mi dava indicazioni spesso infondate; ancora il Papa si accreditava e diceva di poter intervenire propalando i suoi agganci ...”**.

In questo senso, allora, l’accordo tra Papa e Bisignani in merito alla ricerca di notizie giudiziarie segrete era di natura ampia e faceva parte di un più generale impegno di Papa verso l’amico.

Bisignani, invero, ha affermato che Papa spesso ha fornito informazioni infondate (“... *mi dava indicazioni spesso infondate* ...”). Quest’affermazione potrebbe indurre a pensare che quelle di Papa fossero vanterie o millanterie.

Non è escluso che, talvolta, Papa possa aver millantato relazioni; possa aver ostentato amicizie di persone che, seppur conosceva in virtù degli incarichi autorevoli svolti, non sarebbero state affatto disponibili a riferirgli dati segreti; soprattutto, possa aver diffuso notizie vaghe e generiche spacciandole come provenienti da “*fonti privilegiate*”.

Va invece escluso che quanto divulgato da Papa potesse essere complessivamente infondato.

Sul punto bisogna intendersi: Papa, ad esempio, ha riferito a Bisignani che Tucci Stefania sarebbe stata arrestata. La donna non ha subito provvedimenti restrittivi. Questo è accaduto, però, perché il Gip ha rigettato la richiesta cautelare. Bisignani, dunque, passato qualche tempo, può aver reputato infondata una notizia di Papa che, invece, era vera.

La disponibilità di Papa a fornire informazioni coperte da segreto a Bisignani, in particolare, si è concretizzata in relazione alla vicenda Tucci ed a quella Bondanini nella quale il reato, molto verosimilmente, si è consumato prima del 3 luglio 2007, data in cui la richiesta cautelare è stata rigettata dal giudice nonché per i fatti relativi a Borgogni Lorenzo (il quale ha fissato l’episodio che lo riguarda al periodo immediatamente successivo al maggio 2010).

Sussiste, dunque, una certa stabilità del rapporto tra Papa e Bisignani, confermata da diverse deposizioni testimoniali ed anche dalle indagini sulle schede telefoniche mobili vendute dall’impresa di Balsamo. Gli accertamenti hanno dimostrato

che Bisignani ha adoperato schede procurate da Papa attivate il 27 agosto 2008, il 3 dicembre 2008, il 9 febbraio 2009, il 10 giugno 2009⁸⁶.

Mancano, invece, indizi sufficientemente gravi della costituzione di un vincolo associativo tra Papa e Bisignani, un legame tendenzialmente stabile o duraturo, destinato a durare anche dopo l'eventuale realizzazione di ciascun delitto programmato o scopo, relativo ad un programma criminoso comune, non circoscritto ad un singolo o a specifici reati e sufficientemente preciso.

L'esame del materiale probatorio, invero, appare sorreggere anche un'ipotesi ricostruttiva alternativa secondo cui Papa, per accreditarsi nei confronti di Bisignani, persona dotata di autorevolezza e di rispetto da parte di diversi uomini delle Istituzioni, si è prestato a cedere notizie coperte da segreto istruttorio.

Papa, in altri termini, ha trovato nelle informazioni coperte da segreto investigativo una sorta di merce di scambio. In questo contesto sono maturati gli specifici episodi criminosi di cui ai capi c), f) e g).

Il compimento di questi reati, se prova l'esistenza di un rapporto tra Papa e Bisignani, non legittima la ricostruzione di tale relazione in termini di vincolo associativo in vista della realizzazione di un programma comune sufficientemente delineato.

Bisignani ha fruito delle notizie raccolte illecitamente da Papa per un proprio interesse, che appare condiviso con la persona protagonista delle notizie divulgate. Bisignani, infatti, ha ricevuto informazioni sulla posizione di Tucci Stefania, a cui era stato legato da una relazione personale, su Bondanini Alessandro, a sua volta socio della Tucci, su Borgogni, dirigente di Finmeccanica, impresa di cui è amministratore un cognato dello stesso Bisignani.

Certo, nei casi in cui è stata dimostrata con sufficiente concretezza la violazione del segreto istruttorio, sono stati compiuti reati anche da parte di Bisignani come è stato illustrato nel paragrafo quinto di questa ordinanza. Ciò non implica necessariamente che egli, ricevendo le informazioni segrete in ragione di un proprio interesse, comune con quello dei destinatari delle notizie, si sia associato con Papa e con quanti hanno raccolto queste comunicazioni su incarico di Papa, mossi da altri interessi, diversi da quelli di Bisignani.

Tra Papa e Bisignani, dunque, sono avvenuti certamente precisi e determinati scambi di dati coperti da segreti. Ciascuna delle parti di questo rapporto illecito era mossa da un proprio interesse. Essi non stanno dalla stessa parte, piuttosto sono legati

⁸⁶ Cfr. i dati riportati nel paragrafo quinto, nella parte dedicata alla ricettazione delle schede.

da una relazione sinallagmatica, più vicina al paradigma dei cd. reati contratto che a quello degli illeciti associativi.

Questa ricostruzione è suffragata dalla deposizione di Mazzei Roberto, Presidente del Poligrafico dello Stato, che, in data 18 marzo 2011, ha dichiarato: *"...Ribadisco che ho visto in diverse occasioni il Papa in compagnia del Bisignani; tenete presente tuttavia che il "Bisignani" è un "triangolatore"; in proposito, tenete presente che Bisignani difficilmente dice i fatti suoi a qualcuno; lui è uno che separa e dunque ben difficilmente il Bisignani mi avrebbe messo a parte dei suoi rapporti con il Papa. Dunque il Papa e il Bisignani si chiudevano nella stanza o uscivano e parlavano dei fatti loro ..."*.

Bisignani, dunque, è un *"triangolatore"*, è *"uno che separa"*.

Da Papa, Bisignani ha ricevuto alcune notizie segrete e le ha comunicate a chi era interessato ad esse; egli ha tenuto separati i due momenti, la raccolta dei dati e la loro divulgazione, ed ha perseguito un proprio scopo, consistente nel favorire persone a lui molto vicine; Bisignani non era interessato a notizie generiche, ma a quelle che riguardavano il suo stretto contesto.

Anche Papa, fornendo le informazioni, era mosso da un proprio interesse, quello di accreditarsi con Bisignani, rafforzando un rapporto personale utile da spendere per la sua crescita politica.

E questa ricostruzione dei rapporti, con l'impiego delle notizie giudiziarie segrete come merce per comprovare il proprio peso, è confermata dallo stesso Bisignani quando ha riferito una circostanza che, invero, non ha ricevuto alcun riscontro, relativa alla maggiore considerazione in seno al partito del Papa dopo che avrebbe manifestato la disponibilità a interessarsi delle vicende di uno dei coordinatori nazionali⁸⁷.

Papa, però, ha raccolto informazioni giudiziarie anche su imprenditori come Gallo, Maticena o Fasolino allo scopo di perseguire un diverso disegno. Queste notizie, infatti, gli sono servite per conseguire denaro o altre utilità, come dimostrano gli elementi indiziari illustrati nel paragrafo quinto dell'ordinanza. A queste attività ed a queste relazioni Bisignani è del tutto estraneo.

Le notizie segrete che servivano a Bisignani sono state ricercate da Papa per conseguire un vantaggio di posizione, per fondare un rapporto personale, per costruire

⁸⁷ Qualche conferma in tal senso, seppur molto generica, è venuta da Valanzano Maria Elena che, il 24 marzo 2011, ha affermato: *"...Mi risulta che, ultimamente, il Papa ha molto intensificato i suoi rapporti e la sua frequentazione con il Verdini. Vi posso dire che io ho percepito che lui si occupasse delle vicende e dei problemi giudiziari del Verdini; dico "percepito" perché Alfonso come ho detto non mi metteva a conoscenza delle sue cose, tuttavia io l'ho percepito perché Alfonso mi diceva che Verdini era preoccupato dei suoi problemi con la giustizia e poi da un certo momento in poi (più o meno da ottobre) hanno intensificato i loro rapporti....."*.

appoggi o agganci che potevano essere utili, anche in prospettiva, per un'ascesa politica. Papa si aspetta da Bisignani sostegno, mentre dagli imprenditori appena citati ha preteso denaro o altre utilità. Ed è ancora lo stesso Bisignani ad ammettere di aver segnalato Papa per l'inserimento nelle liste elettorali in un posto utile all'ingresso alla Camera dei Deputati, apprendendo, peraltro, che il parlamentare aveva già avuto altre segnalazioni.

In conclusione dal quadro probatorio allegato non sembra possa desumersi la costituzione di un vincolo associativo per la realizzazione di un programma comune tra Bisignani, Papa, La Monica.

Questo giudizio trova conferma nel materiale istruttorio contenuto in un paragrafo della richiesta cautelare intitolato: *“Le risultanze investigative relative al potere relazionale e di influenza del sodalizio sub a). L'associazione segreta di cui alla legge cd “Anselmi. I rapporti con Gianni Letta e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelli con l'Eni, con altri esponenti del Governo, con i vertici dei servizi di sicurezza, con la Rai, con Dagospia”.*

Il giudicante ritiene che detto materiale non debba essere particolarmente approfondito ed illustrato, avendo gli stessi pubblici ministeri precisato che l'ipotesi accusatoria *“non è ancora supportata da gravi indizi di colpevolezza”*. In verità, si tratta di una serie di dichiarazioni e talune intercettazioni che investono persone non indagate e che attestano solo la rete di relazioni umane e professionali di Bisignani Luigi. Una professione, in verità, particolare e difficilmente definibile, tanto che i pubblici ministeri hanno chiesto informazioni al riguardo a quasi tutte le persone ascoltate⁸⁸.

A queste relazioni ed al contesto nel quale avvengono, almeno sulla base di quanto è emerso, Papa appare estraneo.

⁸⁸ Tra le persone che hanno cercato di spiegare il lavoro di Bisignani, ad esempio, Arpisella Rinaldo, portavoce del Presidente di Confindustria che, in data 8 febbraio 2011, ha affermato *“Non so se Bisignani abbia una formale collocazione istituzionale. Non c'è dubbio che, sulla base di quello che ho avuto modo di apprendere da molti e della mia diretta esperienza, il ruolo di Bisignani è di grande influenza in taluni apparati istituzionali del nostro Stato”*. Barbareschi Luca, il 24 febbraio 2011, ha dichiarato: *“Effettivamente fra gli altri mi sono rivolto anche a Bisignani per chiedere un suo interessamento in merito a una mia nomina a direttore artistico del teatro Stabile di Roma Di fatto non è riuscito ad ottenere nulla Bisignani è persona che ... è al centro di molte relazioni e quindi ha la fama di essere un soggetto che può arrivare un po' dovunque”*. Basile Maurizio, già capo di gabinetto del sindaco di Roma, in data 22 febbraio 2011, dopo aver riferito di essere stato presentato al sindaco da Bisignani ed aver illustrato l'esistenza di un notevole rapporto tra queste persone che si concretizza soprattutto nel momento dell'individuazione di persone da nominare ad incarichi pubblici, ha aggiunto: *“... Bisignani non mi ha mai chiesto nulla e ciò perché evidentemente sapeva bene che non avrei mai fatto nulla contro le regole ...”*. Guarguaglini Pier Francesco, in data 8 febbraio 2011, ha dichiarato: *“Bisignani è un lobbista”*. Letta Gianni, il 23 febbraio 2011, ha dichiarato: *“Bisignani è persona estroversa, brillante e ben informata ed è possibile che qualche volta dica più di quello che sa ... Bisignani è un amico di tutti; Bisignani è l'uomo più conosciuto che io conosca; Bisignani è un uomo di relazione”*.

Di certo, come è stato rilevato dai pubblici ministeri nella richiesta cautelare, genera perplessità che una persona condannata per violazione delle norme sul finanziamento dei partiti e appropriazione indebita per fatti fino al 1991 nonché corruzione per fatto accaduto nel luglio 1993, come risulta dal certificato penale, possa godere di un enorme credito da parte di appartenenti alle Istituzioni e di una così fitta ragnatela di contatti. Si tratta, tuttavia, di una rete di rapporti nella quale opera in modo disinvolto Bisignani e che non sembra estendersi anche al parlamentare Papa. Questa circostanza non fa che supportare la ricostruzione che esclude la possibilità di ritenere esistente un programma comune tra Bisignani, il parlamentare Papa Alfonso, il sottufficiale dei Carabinieri La Monica Enrico e l'agente di Polizia Nuzzo Giuseppe.

Paragrafo ottavo

Le esigenze cautelari. La sospensione dell'esecuzione.

1. Con riferimento alla posizione di Papa Alfonso, ritiene il giudicante che sussistano le esigenze cautelari di cui all'**art. 274, lett. a), c.p.p.** Ricorrono situazioni di concrete ed attuali di pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto precise, alcune già espressamente indicate anche nel corso della trattazione. E' infatti emerso che Papa ha cercato di incontrare persone convocate dai pubblici ministeri perché informate sui fatti verosimilmente per incidere sulle deposizioni o più semplicemente per acquisire notizie. Valanzano Maria Elena, ad esempio, il 14 febbraio 2011, ha affermato: *"Ho sentito il Papa fino a pochi giorni fa e anzi, avendogli io detto che ero stata convocata da voi, lui mi ha anche chiesto di incontrarlo, ma io ho ritenuto inopportuno incontrarlo dato che ero stata convocata da voi....."*. Poi, il 24 marzo 2011, ha aggiunto: *"... il Papa, inoltre, mi ha chiesto più volte di incontrarmi e mi è venuto addirittura a cercare in Regione il 28 febbraio scorso ..."*.

Bisignani Luigi, il 9 marzo 2011, poi, ha affermato: *"Ricordo bene che quando io dissi al Papa della notizia che avevo appreso il Papa mi disse che avrebbe chiesto informazioni a Napoli e mi disse che avrebbe parlato con un certo Generale Bardi della Guardia di Finanza; dopo qualche giorno tornò da me e mi disse che effettivamente dalle notizie che aveva appreso a Napoli aveva appurato a Napoli che la notizia dell'indagine era vera e che effettivamente c'era questa inchiesta; in un primo tempo il Papa tentò di minimizzare la portata dell'inchiesta ma io mi accorsi che lo stesso era sempre più preoccupato. Il Papa mi disse anche che ne avrebbe parlato con il suo*